

Decreto federale sul programma di legislatura 2011–2015

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2012³,

decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura

Art. 1

Nella legislatura 2011–2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);
2. la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);
3. la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);
4. la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);
5. la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);
6. la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7).

¹ RS 101

² RS 171.10

³ FF 2012 305

Sezione 2:

La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti

Art. 2 Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;
2. definizione delle priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;
3. nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

Art. 3 Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

4. politica di crescita 2012–2015;
5. promozione della piazza economica 2016–2019;
6. messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 1982⁴ sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 4 Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

7. estensione della rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e migliore accesso al mercato.

Art. 5 Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

8. messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014–2017);
9. ulteriore sviluppo della politica agricola dopo il 2017.

Art. 6 Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere sono ottimizzate

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

10. messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 1976⁵ sui diritti politici;

⁴ RS 531

⁵ RS 161.1

11. attuazione della strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011–2015.

Art. 7 Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

12. eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» ed equilibrio nell'imposizione dei coniugi e della famiglia;
13. messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese;
14. messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica.

Art. 8 Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

15. messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata;
16. messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali;
17. attuazione della «Strategia e-government Svizzera»;
18. aggiornamento e attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera;
19. sviluppo e attuazione della strategia in materia di voto elettronico.

Sezione 3:

La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale

Art. 9 Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

20. messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia;
21. messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale;
22. messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;

⁶ RS 170.512

23. partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo).

Art. 10 Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

24. disciplinamento delle questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE;
25. estensione alla Croazia dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ sulla libera circolazione delle persone;
26. messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza;
27. accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP);
28. accordi con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

Art. 11 Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

29. approfondimento della strategia economica esterna;
30. rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio;
31. sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio.

Art. 12 Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

32. messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013–2016.

Art. 13 Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

33. messaggio del 20 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle spazzioni forzate;
34. messaggio del 13 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili;
35. prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016–2020;

36. valutazione del centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita

Art. 14 Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

37. messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 2008⁸ sul servizio informazioni civile;
38. strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
39. attuazione del rapporto sull'esercito 2010;
40. rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 15 Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

41. messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale⁹, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰ e nel diritto penale accessorio;
42. messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹¹ (modifica del diritto delle sanzioni);
43. strategia nazionale di difesa cibernetica;
44. ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime).

Art. 16 Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

45. messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 1981¹² sull'assistenza internazionale in materia penale;

⁸ RS 121

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 311.1

¹² RS 351.1

46. adeguamento del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.

Sezione 5:

La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo

Art. 17 Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

47. messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 1998¹³ sull'asilo;
48. nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali;
49. rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

Art. 18 Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

50. messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2019;
51. messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 2006¹⁴ sulla radiotelevisione;
52. esame di un rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 2007¹⁵ con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA.

Art. 19 Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, tra l'altro, intensificando la prevenzione

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

53. strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario;
54. preparazione dell'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie¹⁶ e strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni;
55. messaggio concernente la modifica legge del 15 dicembre 2000¹⁷ sugli agenti terapeutici (2^a fase);

¹³ RS 142.31

¹⁴ RS 784.40

¹⁵ RS 0.784.405.226.8

¹⁶ FF 2011 283

¹⁷ RS 812.21

56. rafforzamento della prevenzione e della promozione della salute;
57. messaggio concernente una nuova legge federale sulla registrazione dei tumori e di altre diagnosi;
58. formulazione della strategia nazionale della salute;
59. messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 2006¹⁸ sulle professioni mediche;
60. messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 1998¹⁹ concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica prenatale;
61. messa in vigore la legge del 30 settembre 2011²⁰ concernente la ricerca sull'essere umano.

Art. 20 Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

62. 12^a revisione dell'AVS;
63. presentazione e attuazione del rapporto sul futuro del 2° pilastro;
64. pacchetti di misure della 6^a revisione dell'AI;
65. rafforzamento della vigilanza sull'assicurazione sociale malattie.

Sezione 6:

La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità

Art. 21 Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine e l'uscita graduale dal nucleare è iniziata

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

66. concretizzazione e attuazione della Strategia energetica 2050;
67. concretizzazione e attuazione delle misure per un'«economia verde»;
68. Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

¹⁸ RS 811.11

¹⁹ RS 810.11

²⁰ FF 2011 6589

Art. 22 Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

69. messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF);
70. messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera;
71. messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013–2016;
72. messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 1960²¹ concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti;
73. proseguimento del programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali;
74. proposta per una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo;
75. revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 1948²² sulla navigazione aerea.

Art. 23 Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

76. sviluppo di una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

Art. 24 Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

77. seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 1979²³ sulla pianificazione del territorio;
78. concretizzazione della strategia volta a promuovere la biodiversità;
79. «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016–2019;
80. Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016–2019.

²¹ RS 725.113.11

²² RS 748.0

²³ RS 700

Sezione 7:

La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione

Art. 25 Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

81. promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2013–2016;
82. convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario;
83. revisione totale della legge del 7 ottobre 1983²⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
84. partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014–2020 («Horizon 2020»);
85. messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie;
86. attuazione del decreto del Consiglio federale concernente l'incorporazione dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel DFE.

Art. 26 Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

87. partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014–2020 («Erasmus for all»);
88. messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 1987²⁵ concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero.

Art. 27 Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

89. messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.

²⁴ RS 420.1; FF 2011 7811

²⁵ RS 418.0

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Attuazione del programma di legislatura

¹ Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

² Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

Art. 29 Raggiungimento degli obiettivi

¹ Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio.

² Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 30 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.